

Traduzione

Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia

Concluso il 22 luglio 1868

Approvato dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1868¹

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1869

Entrato in vigore il 1° maggio 1869

(Stato 1° settembre 2008)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

e

Sua Maestà il Re d'Italia,

mossi dal desiderio di mantenere e rassodare le relazioni d'amicizia che stanno fra le due nazioni, e dare mediante nuove e più liberali stipulazioni più ampio sviluppo ai rapporti di buon vicinato tra i cittadini dei due paesi, assicurando ad un tempo agli agenti consolari rispettivi le immunità e i privilegi necessari per l'esercizio di loro funzioni, hanno risolto di concludere una Convenzione di stabilimento e consolare, e hanno a quest'uopo nominato a loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma,

hanno d'accordo adottato gli articoli seguenti:

Art. 1²

Tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia vi sarà amicizia perpetua, e libertà reciproca di domicilio e di commercio. Gli Italiani saranno in ogni Cantone della Confederazione Svizzera ricevuti e trattati, riguardo alle persone e proprietà loro, sul medesimo piede e alla medesima maniera come lo sono o potranno esserlo in avvenire gli attinenti degli altri Cantoni.

E reciprocamente gli Svizzeri saranno in Italia ricevuti e trattati riguardo alle persone e proprietà loro sul medesimo piede e nella medesima maniera come i nazionali.

CS 11 657; FF 1868 III 416 433 863 876 ediz. ted. 408 425 847 860 ediz. franc.

¹ Art. 1 lett. c della Ris. fed. del 18 dic. 1868 (RU IX 654).

² Vedi anche lo scambio di note dei 27/31 mag. 1926 per il riconoscimento reciproco in Svizzera e in Italia di certi diplomi di capomastro (RS 0.142.114.546), l'Acc. del 5 mag. 1934 concernente l'esercizio delle professioni d'ingegnere e d'architetto (RS 0.142.114.547), l'Acc. del 10 ago. 1964 relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548), la Conv. del 28 giu. 1888 per l'ammissione reciproca degli esercenti arti salutari domiciliati nei distretti di frontiera all'esercizio della professione (RS 0.811.119.454.1) e la dichiarazione del 5 mag. 1934 concernente l'ammissione alle professioni di medico, farmacista, veterinario (RS 0.811.119.454.2).

Di conseguenza, i cittadini, di ciascuno dei due Stati, non meno che le loro famiglie, quando si uniformino alle leggi del paese, potranno liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi in qualsivoglia parte del territorio, senza che pei passaporti e pei permessi di dimora e per l'esercizio di loro professione siano sottoposti a tassa alcuna, onere o condizione fuor di quelle cui sottostanno i nazionali. Potranno commerciare tanto all'ingrosso che al minuto, esercitare ogni professione od industria, prendere in affitto ed occupare case, magazzini, botteghe, stabilimenti giusta lor bisogno, effettuare trasporti di merci e di denaro, e ricevere trasmissioni sia dall'interno che da paesi forestieri, senza che per tutte o per alcune di queste operazioni i detti cittadini vengano soggetti ad obblighi od oneri maggiori e più gravi di quelli cui sono o potranno essere soggetti i nazionali, salvo le precauzioni di polizia praticate cogli attinenti delle nazioni più favorite. Gli uni e gli altri saranno su un piede di perfetta eguaglianza in tutte le comere non meno che in tutte le vendite loro, liberi di stabilire e fissare il prezzo degli effetti, delle merci e degli oggetti quali siansi, tanto importati che indigeni, sia che li vendano nell'interno o che li destinino all'esportazione, purchè si uniformino esattamente alle leggi e ai regolamenti del paese. Godranno la medesima libertà per fare i loro affari essi stessi, presentare lor dichiarazioni al dazio o servirsi in ciò di chi lor parrà meglio, incaricati, fattori, sensali, agenti, consegnatari o interpreti, nella compera o nella vendita di loro beni, effetti, o merci. Avranno pure il diritto di trattare, in qualità di incaricati, fattori, agenti, consegnatari e interpreti, tutti gli affari che loro fossero affidati da loro compatrioti o da estranei o da nazionali.³

Finalmente, essi non pagheranno punto in ragione del lor commercio o della loro industria nelle città o località de due Stati, sia che vi si stabiliscano o che vi dimorino soltanto per un dato tempo, nè diritti, nè tasse o imposte di sorta, diverse o maggiori di quelle che si esigeranno da nazionali e dagli attinenti della nazione la più favorita⁴; e i privilegi, le immunità od altri favori quali che siensi, che in fatto di commercio e d'industria godono o godranno in avvenire i cittadini dell'uno dei due Stati saranno comuni a quelli dell'altro. Non sono però compresi nei vantaggi summenzionati l'esercizio dei diritti politici e la partecipazione ai beni dei comuni, delle corporazioni o delle fondazioni delle quali i cittadini dell'uno de due paesi stabiliti nell'altro non fossero stati ricevuti come membri o a titolo di comproprietari.

Art. 2

I cittadini dell'uno de due Stati contraenti dimoranti o domiciliati nel territorio dell'altro che vorranno ritornare nel loro paese, o che vi saranno rimandati per sentenza giudiziaria, per misura di polizia legalmente adottata ed eseguita, o in virtù delle leggi sulla mendicizia o sui costumi, saranno ricevuti, essi e le famiglie loro, in

³ Con dichiarazione vicendevole, le Parti contraenti si sono riservate piena libertà d'azione per quanto concerne la legislazione sulle industrie ambulanti e sulla vendita a domicilio (cfr. FF 1908 IV 501 ediz. ted. 633 ediz. franc.).

⁴ Vedi anche la Conv. del 9 mar. 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41) e lo Scambio di lettere dei 28 apr. 1978 (RS 0.672.945.411).

ogni tempo e in ogni circostanza nel paese di che sono originari e dove avranno conservato i loro diritti conforme alle leggi⁵.

Art. 3

Le dichiarazioni in data 11 agosto/ 10 settembre 1862⁶ state scambiate tra il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero per constatare la estensione a tutte le provincie del Regno d'Italia delle anteriori stipulazioni che avevano abolito i diritti di tratta foranea tra la Svizzera e la Sardegna, sono confermate, e le loro disposizioni sono completate come segue:

I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno prendere possesso e disporre di un'eredità lor toccata per legge o per testamento in un territorio qualunque dell'altra, come i cittadini del paese stesso, senza essere sottoposti ad altre condizioni o a condizioni più onerose, cui non siano soggetti quest'ultimi. Avranno libertà piena e intera di acquistare, di possedere sia in via di compere, di vendite o donazioni, permuta, matrimonio o testamento o successione ab intestato o di altra maniera qualsia, ogni specie di proprietà mobile od immobile di che le leggi del paese permettono ai nazionali il possesso, e di disporne.

Gli eredi e i rappresentanti potranno succedere e prendere possesso di questa proprietà sia per atto loro proprio, sia mediante incaricati agenti in loro nome e inerentemente alle ordinarie formalità di legge, come fanno i cittadini del paese. In assenza degli eredi o de rappresentanti, la proprietà sarà trattata egualmente come lo sarebbe in consimili circostanze quella di un cittadino del paese. A tutti questi riguardi, essi non pagheranno sul valore di tale proprietà nessuna imposta, contribuzione o aggravio nè diverso nè maggiore di quelli cui sono sottoposti i cittadini del paese. In tutti i casi sarà permesso ai cittadini delle due Parti contraenti, di esportare le loro sostanze, cioè i cittadini italiani dal territorio svizzero, e i cittadini svizzeri dal territorio italiano, liberamente senza essere sottomessi all'atto della esportazione a pagare un diritto qualunque come forastieri, e senza essere obbligati a pagare altri nè maggiori diritti di quelli ai quali saranno sottoposti i medesimi cittadini del paese.

Art. 47

Art. 5

Nè in tempo di pace nè in tempo di guerra non si potrà, in nessuna circostanza, nè imporre nè esigere per le sostanze di un cittadino dell'uno de due paesi nel territorio dell'altro, tasse, diritti, contribuzioni o gravami diversi o più gagliardi di quelli che sarebbero imposti od esatti per la medesima proprietà se questa appartenesse a un

⁵ Vedi nondimeno la dichiarazione del 2/11 mag. 1890 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca riaccettazione dei cittadini ed attinenti di ciascuno degli Stati contraenti in caso di espulsione dei medesimi dal territorio dell'altra Parte (RS 0.142.114.541.4).

⁶ Queste dichiarazioni [RU VII 357] sono decadute per l'abrogazione dei trattati ivi menzionati.

⁷ Abrogato dall'art. 16 cpv. 3 della Conv. del 26 feb. 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con effetto dal 1° set. 2008 (RS 0.141.145.42).

cittadino del paese o a un cittadino della nazione la più favorita. Resta altresì inteso che da un cittadino dell'uno dei due Stati che si troverà sul territorio dell'altro non potrà riscuotersi nè esigersi alcuna imposta qualsiasi diversa nè maggiore di quelle che potranno essere imposte o riscosse a carico di un cittadino del paese o della nazione la più favorita.

Art. 6

I cittadini di uno de due paesi godranno sul territorio dell'altro la più costante e compiuta protezione della persona e della proprietà. Essi avranno perciò libero e facile accesso presso i tribunali ad esercitare azione o difesa per loro interessi e diritti in tutti i gradi d'istanza e in tutte le giurisdizioni stabilite dalle leggi. A quest'uopo sarà in loro facoltà il servirsi, in tutte le circostanze, di avvocati, procuratori o agenti di qualsiasi classe, con libera elezione fra le persone ammesse all'esercizio di queste professioni, a tenore delle leggi del paese. Finalmente godranno, in questo rapporto, dei medesimi privilegi che stanno o staranno in favore dei nazionali, e sottostaranno alle medesime condizioni.

Art. 7

Per poter comparire in giudizio, i cittadini de due Stati non saranno tenuti che a quelle cauzioni e formalità che sono prescritte pei nazionali medesimi.

Art. 8

Se un cittadino svizzero possedente sostanze sul territorio della Confederazione viene ad essere dichiarato in fallimento o bancarotta, ai creditori italiani, se ce n'ha, sarà aperto l'adito a far valere le loro ipoteche sul medesimo piede come ai creditori ipotecari svizzeri, e saranno pagati senza distinzione sulle dette sostanze giusta il grado e l'ordine delle loro iscrizioni.

I creditori chirografari, come pure i semplici creditori, saranno trattati senza distinzione, sia che appartengano all'uno o all'altro de due paesi, a norma delle leggi vigenti in Svizzera.

Le medesime disposizioni saranno applicate in Italia verso gli Svizzeri creditori ipotecari, chirografari o semplici creditori di un Italiano dichiarato in fallimento o bancarotta che possiede sostanze sul territorio del Regno.

Art. 9^{8 9}

Le citazioni o notificazioni degli atti, le dichiarazioni o gli interrogatori dei testimoni, i rapporti dei periti, gli atti d'istruzione giudiziaria, e in generale, ogni atto che vuol avere esecuzione, in materia civile o penale, per via di rogatoria dell'autorità giudiziaria dell'un paese sul territorio dell'altro, deve avere la sua esecuzione su carta non bollata e senza pagamento di spese.

Questa disposizione però non si riferisce che alle tasse spettanti in simili casi ai rispettivi Governi, e non riguarda nè le indennità dovute ai testimoni, nè gli emolumenti che potessero essere dovuti ai funzionari o a procuratori ogni qualvolta tornasse legalmente necessario il loro intervento pel compimento dell'atto domandato.

Art. 10

Ogni vantaggio che l'una delle due Parti contraenti avesse accordato o potesse ancora accordare comechessa in avvenire ad un'altra Potenza in ciò che riguarda domicilio ed esercizio di professioni industriali, sarà medesimamente e contemporaneamente applicabile all'altra Parte senza che abbia perciò a farsi una convenzione speciale.

Art. 11¹⁰

Ciascuna delle alte Parti contraenti avrà la facoltà di stabilire Consoli generati, Consoli, Viceconsoli e Agenti consolari nei porti di mare, nelle città e nelle località del territorio dell'altra Parte.

I due Governi si riservano del resto il diritto di determinare i luoghi dove non hanno per conveniente di ammettere funzionari consolari, ben inteso però che essi non dovranno in ciò rispettivamente opporsi restrizione che nel loro paese non sia praticata parimenti per tutte le altre nazioni.

I detti agenti saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti sulla presentazione delle creditive loro conformi alle regole e formalità praticate nei paesi rispettivi. L'exequatur voluto pel libero esercizio delle loro funzioni sarà loro impartito senza spese, e sulla produzione dell'exequatur la autorità superiore del luogo di lor residenza prenderà immediatamente le misure che si richiedono onde possano dar corso alle funzioni di loro ufficio e siano ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità e degli onori e privilegi che vi si annettono.

8 Vedi anche l'art. III del Prot. del 1° mag. 1869 concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Conv. conclusi e firmati a Berna ed a Firenze tra la Svizzera e l'Italia, il 22 lug. 1868 (RS 0.142.114.541.1).

9 Per l'assistenza giudiziaria in materia penale sono applicabili la Conv. europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 apr. 1959 (RS 0.351.1) e l'Acc. del 10 set. 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Conv. europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 apr. 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41).

10 Vedi anche la Conv. di Vienna del 24 apr. 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02).

Art. 12

I Consoli generali e i Consoli potranno nominare dei Viceconsoli o Agenti consolari nelle città e località dei loro circondari consolari rispettivi, salvo l'approvazione del Governo. Questi Agenti potranno essere scelti indistintamente tanto fra i cittadini dei due paesi, quanto fra forestieri, e saranno muniti di un brevetto dato dal Console che li avrà nominati e sotto i cui ordini verranno ad essere. Essi godranno dei privilegi e delle immunità medesime come gli agenti di queste categorie della nazione più favorita.

Art. 13

I funzionari consolari svizzeri in Italia e i funzionari consolari italiani in Svizzera godranno, sotto riserva di perfetta reciprocità, di tutti i privilegi, le esenzioni e immunità di che godono o godranno in avvenire i funzionari consolari di medesimo grado della nazione più favorita.

Essi potranno affiggere sopra la porta esteriore della casa consolare o viceconsolare uno scudo collo stemma della loro nazione, colla iscrizione: «Consolato o Viceconsolato di ...».

Potranno parimenti inalberare la bandiera del loro paese sulla casa consolare in giorni di pubbliche solennità non meno che in altre occasioni d'uso, a meno che non si trovassero residenti in una città ove ha residenza la Legazione¹¹ del loro paese.

Egli è ben inteso che siffatti segni esteriori non potranno mai essere presi come costituenti un diritto d'asilo, ma serviranno principalmente a designare ai nazionali l'abitazione consolare.

Art. 14

Ai Consoli generali, Consoli e Viceconsoli non potrà essere intimato di comparire come testimoni davanti ai tribunali.

Quando alla giustizia locale occorra di aver a prendere presso di loro delle dichiarazioni giuridiche, dovrà trasferirsi al loro domicilio per assumerle di viva voce, oppure delegare per ciò un funzionario competente, o lor domandarnela per iscritto.

Art. 15

Gli archivi consolari saranno inviolabili, e le autorità locali non potranno, sotto qualsiasi pretesto nè in caso veruno, visitarne nè staggirne comechessia le scritture.

Queste scritture dovranno sempre essere orminamente separate dai libri o dalle scritture relative al commercio o all'industria che i Consoli generali, Consoli o Viceconsoli rispettivi potessero esercitare.

¹¹ Ora: l'Ambasciata.

Art. 16

I Consoli generali, Consoli e Viceconsoli de due paesi o i loro Cancellieri, avranno il diritto di ricevere nelle loro Cancellerie e al domicilio delle parti le dichiarazioni che i negozianti ed altri cittadini dei loro paese potessero aver a fare.

Saranno pure autorizzati a ricevere come notai le disposizioni testamentarie dei loro nazionali.

Avranno inoltre il diritto di ricevere nelle loro Cancellerie gli atti convenzionali di qualsiasi genere intervenuti tra uno o più dei loro nazionali ed altre persone dei paese ove risiedono, e così pure qualsiasi atto convenzionale riguardante cittadini di quest'ultimo paese soltanto, purchè, ben inteso questi atti si riferiscano a sostanze giacenti sul territorio della nazione cui appartiene il Console o l'Agente consolare che assiste all'atto, o ad affari da trattarsi su quest'ultimo territorio.

Le copie o gli estratti di simili atti debitamente legalizzati dai detti agenti e muniti del sigillo ufficiale dei Consolati, Viceconsolati o Agenzie consolari, faranno fede e in giustizia e altrimenti, tanto nella Svizzera che in Italia, egualmente come gli originali stessi, e avranno forza e valore eguale come se procedessero dalla mano di un notaio o d'altro pubblico ufficiale dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti siano stati stesi nelle forme volute dalle leggi dello Stato a cui appartengono i Consoli, Viceconsoli o Agenti consolari, e siano stati sottoposti al bollo e alla iscrizione e alle altre formalità che sono di regola in simili cose nel paese dove l'atto dovrà avere esecuzione.

Qualora sorgesse dubbio sull'autenticità dell'espedizione d'un atto pubblico registrato alla Cancelleria di uno dei Consolati rispettivi, non si potrà denegarne il confronto coll'originale all'interessato che ne fa domanda, il quale potrà, se lo crede del caso, assistere a questa collazione.

I Consoli generali, Consoli, Viceconsoli e Agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni sorta di documenti emanati dalle autorità o dai funzionari del loro paese, e queste traduzioni avranno nel paese di lor residenza la medesima forza, e il medesimo valore come se fossero state fatte dagli interpreti giurati del paese.

Art. 17

Se un Italiano sarà morto nella Svizzera senza lasciare eredi conosciuti o esecutori testamentari, le autorità svizzere cui incombe, giusta le leggi del lor paese, la cura all'eredità, ne daranno avviso alla Legazione¹² o al funzionario consolare italiano nel cui circondario sarà accaduto il decesso, affinchè trasmettano agli interessati le necessarie informazioni.

Il medesimo avviso sarà dato dalle autorità competenti italiane alla Legazione¹⁾ o ai funzionari consolari svizzeri, se uno Svizzero sarà morto in Italia senza lasciare eredi conosciuti o esecutori testamentari.

¹² Ora: all'Ambasciata.

Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia.

La reciprocità avrà luogo nelle controversie che potessero nascere tra gli eredi di uno Svizzero morto in Italia.¹³

Art. 18

La presente Convenzione riceverà applicazione ne due paesi contemporaneamente al Trattato di commercio conchiuso in data 22 luglio 1868¹⁴ e avrà la medesima durata.

Essa sarà ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate a Berna nel più breve termine possibile, simultaneamente con quelle dei suddetto Trattato di commercio.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Berna il ventidue luglio mille ottocento sessantotto.

I Plenipotenziari svizzeri:

J. Dubs

F. Frey-Herosée

Il Plenipotenziario italiano:

Melegari

¹³ Vedi nondimeno l'art. IV del Prot. dei 10 mag. 1869 concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Conv. conchiusi e firmati a Berna ed a Firenze tra la Svizzera e l'Italia, il 22 lug. 1868 (RS **0.142.114.541.1**).

¹⁴ [RU IX 657,3 85 253 404 436 454 7521 . Sebbene detto tratt. sia decaduto, il presente è stato mantenuto in vigore dalla dichiarazione del 28 gen. 1879 tra la Svizzera e l'Italia per prolungare la durata della Conv. sulla proprietà letteraria e artistica e del trattato di domicilio e consolare, stati conchiusi tra i due paesi il 22 lug. 1868 (RS **0.142.114. 541.2**).

Dichiarazione

Le alte Parti contraenti sonosi fra loro intese, che delle esenzioni accordate agli attinenti dei due paesi a tenore dell'articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare sottoscritto a Berna il 22 luglio 1868, gli Italiani naturalizzati in Svizzera non potranno profittarne che nei limiti dell'articolo 12 del Codice civile del Regno d'Italia¹⁵.

La presente dichiarazione sarà considerata come facente parte del Trattato, e avrà il medesimo vigore e valore come se vi fosse inserita parola per parola.

Berna, il ventidue luglio mille ottocento sessantotto.

I Plenipotenziari svizzeri:

J. Dubs

F. Frey-Herosée

Il Plenipotenziario italiano:

Melegari

¹⁵ L'art. 12 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865 recava: «La perdita della qualità di cittadino, nei casi espressi nell'articolo precedente, non esentua dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a quelli che portano le armi contro la patria.»

